

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1892

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVIELLO, LADU, CAMO e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1995

Riforma dell'Istituto per il commercio estero

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'eccezionale gravità della situazione economica italiana, esplosa nella sua reale dimensione dopo il '90, in un continuo crescendo, ha costretto il nostro Paese dapprima a svalutare la lira, dopo aver intaccato sensibilmente le riserve valutarie, e poi ad uscire dal Sistema monetario europeo.

L'esigenza prioritaria di avviare senza ulteriori dilazioni un processo di reale risanamento della finanza pubblica è stata alla base delle manovre economiche dei vari governi succedutisi, chiamando, per dimensioni e contenuti dei provvedimenti, il Paese, in tutte le sue componenti, a sacrifici di un rigore senza precedenti che, tra l'altro, hanno messo fortemente in discussione il profilo dello Stato sociale quale si era configurato nel corso dei decenni precedenti.

La svalutazione della lira ha permesso, di contro, al commercio estero italiano di conseguire dei vantaggi legati ad una maggiore competitività delle imprese sul mercato internazionale, senza che questo acquisisse le caratteristiche di una ripresa a lungo termine: essa resta bensì legata a fattori a carattere temporaneo, con la conseguenza che non ha avuto reali ripercussioni sugli investimenti e sull'occupazione.

Per tradurre in reale e concreto sviluppo i vantaggi legati al fenomeno contingente, dipendente principalmente dalla svalutazione della lira, che non potrà verosimilmente protrarsi ulteriormente, è necessario porre le imprese italiane in condizioni di cogliere le opportunità offerte dai mercati esteri attraverso una politica organica di internazionalizzazione, finalizzata a supportare una presenza stabile ed a carattere continuativo.

L'imprenditoria italiana, basata in buona parte su microstrutture, che non possono destinare quote consistenti del loro fattu-

rato alla promozione dei propri prodotti, ha bisogno, infatti, di riferimenti certi che consentano di affrontare il mercato in condizioni non dipendenti da fattori occasionali o marginali.

In questo quadro si stanno muovendo tutte le forze politiche del Paese, che hanno valutato l'importanza di un intervento globale, per coordinare al meglio le strutture, pubbliche e non, preposte ad intervenire nel comparto del commercio estero, presentando proposte di riforma tendenti ad ottimizzare e coordinare le varie risorse disponibili, cercando inoltre di evitare duplicazioni negli interventi da parte di organismi pubblici o privati a vario titolo che potrebbero creare confusione e sovrapposizione.

Già il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) in un rapporto su «Sostegno pubblico allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione dell'economia italiana» dell'aprile 1993, rilevata la «crescente importanza che è destinato ad assumere il processo di ristrutturazione italiano per elevare il livello di competitività e produttività del sistema industriale», ipotizzava per l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) «un ruolo preponderante nella produzione e nella vendita alle imprese dei servizi reali per l'internazionalizzazione. Si tratta naturalmente non tanto dei servizi che sono facilmente disponibili sul mercato degli operatori specializzati in questo campo quanto di quelli la cui produzione implica economie di scala molto ampie che solo la rete degli uffici ICE all'estero può conseguire oppure implica rendimenti incerti e a lungo termine che soltanto l'operatore pubblico è disposto a prendere in considerazione».

Una proposta seria di ristrutturazione del commercio con l'estero, che passi attraverso la riforma degli organismi preposti, tra cui l'ICE, non può prescindere dal ruolo di

coordinamento nazionale da attribuire ad esso, quale punto di riferimento del sostegno pubblico per l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

I punti essenziali del processo di riforma dell'ICE sono:

- la natura istituzionale del suo ruolo di ente pubblico non economico, che ne salvaguardi la posizione di ente *super partes*, a cui viene affidato il compito del coordinamento delle iniziative rivolte al potenziamento della presenza italiana sui mercati esteri;

- il ruolo centrale dell'ente nel comparto del commercio estero per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, la promozione della commercializzazione dei prodotti italiani all'estero, l'informazione e l'assistenza alle imprese, la formazione, la collaborazione industriale, la cooperazione e non ultima la promozione degli investimenti esteri in Italia;

- le entrate dell'Istituto dovranno essere costituite da un contributo a carico dello Stato, per le spese istituzionali, a valere sul bilancio di previsione del Ministero vigilante, dai proventi derivanti dai servizi personalizzati, da altri proventi patrimoniali e di gestione. I fondi destinati all'attività promozionale non utilizzati nel corso dell'anno di riferimento potranno essere utilizzati negli anni successivi per la stessa finalità;

- le attività poste in essere dall'ICE non devono costituire, ai fini dell'imposta del valore aggiunto, delle imposte dirette e di quelle sul patrimonio attività commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile;

- il mantenimento della Sezione speciale agricola, con riferimento alla funzione di controllo di qualità e di prima assistenza dei settori ortofrutticoli dei prodotti ammessi all'importazione e all'esportazione dei Paesi terzi e sui prodotti ortofrutticoli freschi commercializzati all'interno della Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2251/92 della Commissione e del decreto ministeriale giugno 1992, n. 339, integrato dal decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72, che prevede la copertura finanziaria del servizio esercitato dall'ICE dietro specifica convenzione stipulata con l'AIMA;

- il preciso riferimento al decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n.29, sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, per quanto attiene il titolo I;

- l'articolazione dell'Istituto in una sede centrale in Roma, in sedi regionali in Italia e in sedi estere che devono essere notificate alle autorità locali con la qualifica di agenzie governative;

- il trattamento di lavoro del personale, regolato da contratto con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Resta ferma la vigente normativa in ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero del personale dell'ICE;

- l'autonomia gestionale dell'ente, lasciando al Ministero vigilante il compito verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ICE, stabilendo criteri e strumenti di valutazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Istituto nazionale per il commercio estero:
struttura e funzioni)*

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalità giuridica di diritto pubblico. Esso ha il compito:

a) di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, ai loro consorzi o aggregazioni associative e territoriali;

b) di promuovere la commercializzazione dei prodotti italiani all'estero, l'informazione e l'assistenza alle imprese, la formazione, la collaborazione industriale, la cooperazione, la promozione degli investimenti esteri in Italia.

2. L'ICE si articola in una sede centrale in Roma, in sedi regionali in Italia, e in sedi estere che rivestono la qualifica di agenzie governative, notificate come tali alle autorità locali. Dette sedi sono uffici di rappresentanza.

3. L'ICE svolge la propria attività, improntata a criteri di efficienza ed economicità, sulla base di programmi triennali approvati dal Ministero del commercio con l'estero. I programmi triennali dovranno essere approvati dal Ministero vigilante con sei mesi di anticipo rispetto all'inizio della loro attuazione. Nei limiti stabiliti dalla presente legge e dallo statuto, l'ICE ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile-finanziaria ed operativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.

4. Il Ministro del commercio con l'estero vigila che l'attività dell'ICE sia volta, nel rispetto delle direttive impartite, al raggiungimento degli obiettivi programmati; ap-

prova, di concerto con il Ministro del tesoro, le delibere del Consiglio d'amministrazione relative al bilancio preventivo e consuntivo dell'ICE. Il Ministro del commercio con l'estero, in sede di definizione del programma triennale indica gli obiettivi generali, settoriali e di mercato, ai quali dovrà conformarsi l'attività dell'ICE.

5. L'ICE trasmette annualmente al Ministro vigilante, unitamente al bilancio consuntivo, una relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti in rapporto ai costi sostenuti e allo stato di attuazione dei programmi.

6. L'ICE è retto da uno statuto informato ai principi indicati nel successivo articolo 2, predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'ICE ed approvato con decreto del Ministro del commercio estero, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Statuto)

1. In coerenza con le disposizioni di cui alla presente legge, i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'ICE sono definiti dal suo statuto, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività realizzate dall'ICE non costituiscono attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile ed ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte dirette e su quelle del patrimonio.

3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE è disciplinata in armonia con le disposizioni del codice civile in materia di impresa, nonchè con le specifiche esigenze

di operatività dell'Istituto, in relazione anche all'attività da svolgere all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci, e la possibilità di cessione a titolo oneroso dei propri crediti vantati verso gli utilizzatori di servizi.

4. Lo statuto dell'ICE prevede la più ampia autonomia organizzativa, amministrativa, regolamentare, finanziaria, contabile ed operativa e i suoi atti non sono soggetti ad approvazione ministeriale. L'ICE agisce mediante atti e contratti di diritto privato nei rapporti con i terzi. Le modalità di esercizio della vigilanza ministeriale sull'ICE sono incentrate sul controllo dei risultati, in conformità a quanto previsto nella presente legge.

Art. 3.

(Compiti ed organi dell'Istituto)

1. L'ICE cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi alla internazionalizzazione delle imprese; offre consulenza, informazione e assistenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale; sviluppa la promozione del prodotto italiano nel mondo anche fornendo assistenza alle imprese estere che intendono commerciare con l'Italia; provvede, secondo le direttive del Ministro del commercio con l'estero al coordinamento progettuale a livello tecnico operativo delle iniziative promozionali da realizzarsi all'estero da parte di altri enti o organismi pubblici; svolge corsi di formazione sulla promozione e sul commercio internazionale; promuove e gestisce programmi di cooperazione europea e di collaborazione industriale; effettua i controlli di qualità previsti dalle norme vigenti.

2. Sono organi dell'ICE: il Presidente, il Consiglio d'amministrazione, il Comitato consultivo, il Collegio dei revisori e il Direttore generale:

3. Il Presidente, scelto tra persone di comprovata competenza, ha la rappresentanza dell'ICE, sovrintende al suo andamento generale, presiede e convoca il Con-

siglio di amministrazione e il Comitato consultivo.

4. Il Consiglio di amministrazione è composto da quattro membri scelti tra esperti di riconosciuta qualificazione in materia di diritto, di economia internazionale, di pubblica amministrazione, e di diritto del lavoro, nominati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Esso adotta, con delibere soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto col Ministro del tesoro, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE; delibera i programmi di attività, i bilanci e le relative variazioni, il trattamento economico e normativo dei dipendenti; può adottare direttive generali per l'impostazione dei programmi esecutivi, per l'espletamento delle funzioni dell'Istituto e la sua organizzazione interna; delibera i servizi da prestare dietro corrispettivo e, per fasce di utenza, settori o mercati, il rapporto tra i relativi costi e corrispettivi; determina il numero e l'ubicazione delle sedi in Italia ed all'estero; adotta gli altri provvedimenti riservati al Consiglio di amministrazione dalla presente legge o dallo statuto.

5. Il Comitato consultivo è composto da un rappresentante di comprovata competenza di ciascuno dei Ministeri del commercio con l'estero, del tesoro, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, del commercio, dell'artigianato; sei rappresentanti di comprovata competenza degli operatori economici dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e del credito, scelti nell'ambito di terne indicate, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, da associazioni di categoria, particolarmente rappresentative sul piano nazionale; quattro membri designati, in rappresentanza delle regioni, dalla commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; un rappresentante di comprovata competenza dell'Unione italiana delle camere di commercio. Esso contribuisce a definire le strategie dell'Istituto ed a tale scopo

esprime parere obbligatorio ma non vincolante sui bilanci preventivi e consuntivi e pareri facoltativi sugli indirizzi generali dell'attività dell'ICE.

6. Il Collegio dei revisori è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero, da un funzionario del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da un componente iscritto all'albo dei revisori dei conti, nonché da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a quella di Presidente di sezione.

7. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio dell'estero, resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. I membri del Consiglio d'amministrazione, del Comitato consultivo e del Collegio dei revisori, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

8. Il Direttore generale, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, è nominato dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del Presidente, con delibera approvata dal Ministro vigilante ed è assunto con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il Direttore generale è preposto ai servizi ed uffici dell'Istituto; partecipa con voto consultivo al Consiglio d'amministrazione, risponde a quest'ultimo dell'esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della realizzazione dei programmi di attività.

9. I poteri degli organi e dei dirigenti dell'ICE, sono definiti con riferimento al decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.

Art. 4.

(Entrate dell'ICE)

1. Costituiscono entrate proprie dell'ICE:

a) un contributo statale, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero

del commercio con l'estero, finalizzato alla realizzazione dei compiti istituzionali;

b) assegnazioni annuali a carico del bilancio dello Stato, a fronte di servizi prestati a richiesta delle Amministrazioni dello Stato:

c) proventi derivanti dalle convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati;

d) altri proventi patrimoniali o di gestione, anche derivanti da progetti speciali;

e) corrispettivi dei servizi prestati agli operatori economici pubblici o privati come indicati all'articolo 3, comma 2, a parziale copertura del costo dei servizi. Tali introiti verranno utilizzati per incrementare l'attività di assistenza dell'ICE.

2. L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) del comma 1, da erogare in un'unica soluzione, all'inizio di ciascun anno finanziario, non dovrà essere inferiore allo 0,6 per mille del valore medio dell'interscambio commerciale nazionale nel triennio precedente l'anno di riferimento, secondo le rilevazioni pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Il Ministro del commercio con l'estero approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'ICE entro trenta giorni dal ricevimento. Il Ministro può chiedere chiarimenti per una sola volta. Decorsi trenta giorni dal ricevimento del bilancio o dai chiarimenti richiesti senza che sia intervenuto un motivato provvedimento di diniego, il bilancio si intende approvato.

Art. 5.

(Rapporto di lavoro)

1. Il trattamento economico dei dipendenti dell'ICE e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione sulla base di accordi sindacali, e con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo, in applicazione del comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In materia di giurisdizione sono applicati gli

articoli 68 e 69 del predetto decreto legislativo e successive modificazioni.

2. In ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE, si applica la normativa in vigore per il personale del Ministero degli affari esteri. Il Consiglio d'amministrazione, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dirigenti e dipendenti dell'ICE e quelle del personale diplomatico ed amministrativo del Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

(Controlli)

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitato dalla Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

2. La difesa e la rappresentanza dell'ICE davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale, sono assicurate dall'ufficio legale dello stesso Istituto, salvo diverso avviso del Consiglio di amministrazione che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno.

Art. 7.

(Controlli agricoli)

1. Sono esercitate dall'ICE le funzioni di prima assistenza e di controllo di qualità dei settori ortoflorofrutticoli, dei prodotti ammessi all'importazione e all'esportazione dei Paesi terzi e sui prodotti ortofrutticoli freschi commercializzati all'interno della Unione europea, ai sensi del Regolamento CEE n.2251/92 della Commissione del 29 luglio 1992 e del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 giugno 1992, n. 339, integrato dal decreto dello stesso Ministro 9 febbraio 1993, n. 72, che prevede la copertura finanziaria del servizio esercitato dall'ICE dietro specifica conven-

zione stipulata con l'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA).

Art. 8.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate la legge 16 marzo 1976, n. 71, e la legge 18 marzo 1989, n. 106. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.